

CONTENZIOSO

Atti impositivi autonomamente impugnabili

di **Dottryna**



Per la proposizione del ricorso tributario è fondamentale individuare gli atti impositivi autonomamente impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Contenzioso", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo individua nel dettaglio gli atti impositivi autonomamente impugnabili e i relativi vizi che possono essere fatti valere in giudizio.

L'elencazione degli atti che possono essere oggetto di **autonoma impugnazione** dinanzi alle Commissioni tributarie è contenuta nell'[articolo 19, comma 1 del D.Lgs. 546/1992](#).

In particolare, la norma in esame stabilisce che il **ricorso tributario** può essere proposto avverso i seguenti atti:

- **avviso di accertamento** del tributo;
- **avviso di liquidazione** del tributo;
- **atto di irrogazione delle sanzioni**;
- **ruolo e cartella di pagamento**;
- **avviso di mora**;
- **iscrizione di ipoteca** sugli immobili ex [articolo 77 D.P.R. 602/1973](#);
- **fermo di beni mobili registrati** ex [articolo 86 D.P.R. 602/1973](#);
- **atto catastale**;
- **rifiuto espresso o tacito** della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- **diniego o revoca di agevolazioni** o **rigetto di domande di definizione agevolata** di rapporti tributari;
- **ogni altro atto** per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.

Diversamente dall'orientamento giurisprudenziale precedente, secondo le pronunce **più recenti**

il citato elenco **non ha carattere tassativo**, dovendo essere, invece, **interpretato estensivamente**.

Ad ogni modo gli atti indicati nell'[articolo 19](#) possono essere impugnati **solo per vizi propri, salvo l'irregolarità della notifica**.

Difatti, in quest'ultimo caso, gli stessi saranno impugnabili **unitamente** all'ultimo atto notificato e sarà possibile eccepire anche i vizi contenuti nell'atto precedente.

Spostando l'analisi sui **vizi** dai quali può essere afflitto l'atto impositivo, si ricorda che gli stessi possono essere distinti in due diverse tipologie:

- **vizi di merito** (o sostanziali), i quali attengono alla **fondatezza della pretesa** e, in caso di annullamento dell'atto, precludono la notifica di un nuovo atto;
- **vizi di legittimità** (o formali), i quali attengono alla **forma dell'atto** e, in caso di annullamento dell'atto, non precludono la notifica di un nuovo atto, se l'Amministrazione finanziaria è ancora nei termini.

Con riferimento alla **seconda** delle due tipologie, si ricorda che, ai sensi del comma 2, del citato articolo 19, gli atti impositivi devono necessariamente **indicare**:

- il **termine entro il quale il ricorso deve essere proposto**;
- la **Commissione tributaria competente**;
- le relative **forme per la spedizione del ricorso**.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [il principio di autonomia degli atti impugnabili](#);
- [l'omessa notifica dell'atto presupposto](#);
- [le specifiche disposizioni in ipotesi di accertamento esecutivo](#);
- [l'impugnazione degli avvisi di mora](#).

OneDay Master

APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI

Scopri le sedi in programmazione >